



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 3/2019 Reg. Es.

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda;

letto il ricorso per la ristrutturazione del debito proposto da Antonino CAPPELLO c.f. CPPNTN73H12F258K depositato in data 27.6.2019;

esaminata la relazione di voto depositata in udienza dal nominato O.C.C. e sciogliendo la riserva dell'udienza del 19.9.2019;

rilevato che al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per omologare la proposta di accordo presentata dagli istanti si evidenzia quanto segue:

§ SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ.

L'art. 7 l. n. 3/2012 richiede che la proposta di ristrutturazione dei debiti assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili nonché la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio salvo, in caso di impossibilità, il pagamento di quest'ultimi in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

È bene evidenziare che non vi sono creditori titolari di crediti impignorabili sicché tale presupposto di ammissibilità deve ritenersi inapplicabile al caso di specie.

È prevista nella proposta di accordo una percentuale di soddisfazione del 100% dei creditori ipotecari e dei crediti non falcidiabili (IVA).

Rilevato quanto sopra e considerato altresì che risultano insussistenti gli altri presupposti di legge previsti a pena di inammissibilità per il caso in cui il ricorso sia proposto dall'imprenditore agricolo (non sussistono, nella specie, le cause di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. B, C e D), la proposta è ammissibile e può essere vagliata nel merito.

§ SULLA ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO.

Il gestore della crisi ritiene che il pagamento con le modalità descritte in ricorso, ovvero un piano di pagamenti rateali con cadenza periodica a fronte del quale nell'arco di 120 mesi saranno pagati € 207.563,21 rispetto al credito complessivo iniziale vantato dalla massa dei creditori e pari ad € 364.389,25 al netto dei costi della procedura, sia fattibile e conveniente per il ceto creditorio. L'assunto deve



ritenersi condivisibile e, del resto, l'ampia percentuale di consenso ottenuta dalla proposta di accordo conferma la convenienza della medesima.

Il pagamento sarà effettuato dal ricorrente con versamenti periodici sul conto corrente della procedura e sotto il controllo dell'OCC. Il pagamento sarà garantito dalla gestione, in continuità aziendale, dell'attività agricola-casearia esercitata dal debitore la quale, secondo le stime del gestore, produce utili in misura sufficiente ad assicurare il pagamento degli impegni assunti con la proposta di piano senza pregiudizio dei bisogni materiali essenziali del proponente e della sua famiglia.

§ SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO.

Con decreto di fissazione udienza ex art. 10 l. n. 3/2012 venivano assegnati termini sino a dieci giorni prima per consentire ai creditori l'inoltro delle manifestazioni di consenso/dissenso.

All'esito dello spirare dei termini, si è raggiunta la percentuale di consenso dei creditori ammessi al voto pari al 65% e dunque deve ritenersi raggiunto (anzi superato) il *quorum* richiesto dall'art. 11, comma 2, l. n. 3/2012.

Tuttavia, all'art. 8, comma 4, la l. n. 3/2012 prevede che la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa possa prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Orbene, nel caso che ci occupa la moratoria prevista nel piano rispetto ai creditori ipotecari è superiore all'anno. Alla luce di una lettura formalistica del dato normativo la presente proposta di accordo dovrebbe, pertanto, ritenersi inammissibile ma simile conclusione appare eccessivamente penalizzante.

Ora, è vero che il gestore della crisi/ricorrente non hanno considerato gli ipotecari ai fini del computo delle percentuali di voto ma è altrettanto vero che nulla impediva ai creditori ipotecari di dolersi di tale esclusione e di chiedere il rigetto della domanda di omologa in considerazione della dilazione di pagamento maggiore di quella prevista dalla legge. Sul punto, occorre pur sempre evidenziare che la proposta di accordo verte su diritti disponibili e pertanto il creditore privilegiato può anche rinunciare alle prerogative scaturenti da suo status tanto esplicitamente quanto a mezzo di comportamenti concludenti come si ritiene nella specie abbia fatto.

In definitiva, la proposta di accordo ed il decreto ex art. 10 l. n. 3/2012 sono stati debitamente comunicati anche ai creditori muniti di cause di prelazione sicché il



loro silenzio vale quale implicita rinuncia alla contestazione della previsione di una moratoria superiore a quella prevista dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012..

§ SULLA RELAZIONE DEFINITIVA E SULLE OSSERVAZIONI/CONTESTAZIONI DEI CREDITORI.

Deve osservarsi che i creditori Rosario RIZZA, INPS e RISCOSSIONE SICILIA hanno votato contro l'omologa della proposta negando il loro consenso. Gli stessi hanno ritenuto la proposta non soddisfacente.

In particolare, nel piano si prevede per i singoli crediti una percentuale di soddisfo che varia dal 30 al 32 % dei crediti ammessi.

Sul punto, la lettera dell'art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 consente al Giudice soltanto una valutazione comparata da effettuare secondo i criteri contenuti nella norma. In altri termini, ai sensi dell'art. 12, comma 2, (...) *Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.*

Orbene, considerato che nel patrimonio del debitore vi sono beni mobili ed immobili complessivamente stimati € 110.000,00 e rilevato altresì che la proposta di accordo prevede il pagamento di importi pari ad € 207.563,21 l'alternativa liquidatoria si rivelerebbe meno conveniente per i creditori che hanno presentato osservazioni tenuto conto peraltro delle garanzie reali vantate dagli ipotecari sugli immobili del debitore sul cui ricavato, in caso di liquidazione, troverebbero parziale capienza soltanto quest'ultimi con sostanziale esclusione dei creditori che hanno negato il loro consenso.

P.Q.M.

ritenuta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 II comma 1. 3/2013, **OMOLOGA** l'accordo di ristrutturazione depositato da Antonino CAPPELLO; **DISPONE** la pubblicazione immediata, a cura dell'O.C.C., del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa (o nel sito dello stesso Tribunale ove tecnicamente possibile) nel rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti.

DISPONE che ogni incidente di esecuzione o questione concernente l'adempimento del presente accordo siano risolte dall'O.C.C. slavo quanto affermato dall'art. 13, comma 2, l. n. 3/2012.

Si comunichi.

28.10.2019



Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda



Firmato Da: RAPISARDA GILBERTO Orazio Emerso Di: ABUSAPRO S.P.A. NG CA 3 Serial#: 76724781f56018430bf1579959778d4